



COMUNE DI RENDE

REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO MEDIANTE L'ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI E CONTINUATIVI PER LOCALI CON ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto e finalità
 - Articolo 2 - Definizioni
 - Articolo 3 - Composizione
 - Articolo 4 - Ubicazione e dimensioni
 - Articolo 5 - Modalità di presentazione dell'istanza e del rilascio della autorizzazione di dehors
 - Articolo 6 - Proroga dehors stagionali
 - Articolo 7 - Rinnovo dehors stagionali
 - Articolo 8 - Attività
 - Articolo 9 - Orario
 - Articolo 10 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata da dehors
 - Articolo 11 - Danni arrecati
 - Articolo 12 - Manutenzione degli elementi e dell'area occupata
 - Articolo 13 - Sanzioni e misure ripristinatorie
 - Articolo 14 - Sospensione e revoca della autorizzazione
 - Articolo 15 - Pagamento del canone
 - Articolo 16 - Deroghe
 - Articolo 17 - Disposizioni transitorie e finali
 - Articolo 18 – Entrata in vigore e abrogazioni
- Allegato tecnico
- Modello domanda di autorizzazione
-

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico (ovvero privato con/senza servitù di uso pubblico) mediante dehors stagionale e continuativo, in conformità ai principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente cittadino.
2. L'installazione di dehors è consentita esclusivamente alle attività autorizzate alla somministrazione e vendita di alimenti e bevande

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico su spazio pubblico (ovvero privato gravato o non gravato da servitù di uso pubblico) per costituire, delimitare ed arredare un'area per il ristoro all'aperto, in prossimità di attività autorizzate a somministrare al pubblico alimenti e bevande ed insediate in sede fissa su aree private.
2. Deve intendersi gravato da uso pubblico qualsiasi spazio ove sussista almeno una delle condizioni di seguito descritte:
 - l'incontestata assenza di limitazioni all'accesso di pedoni e/o veicoli;
 - la presenza di opere di urbanizzazione (servizi di acquedotto, fognatura, pubblica illuminazione);
 - il regolare e continuativo svolgimento dei servizi comunali (spazzatura dell'area e raccolta rifiuti);
 - l'incontestata assunzione, a carico dell'Amministrazione comunale, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dello spazio;
 - l'inclusione dell'area nella toponomastica cittadina con l'attribuzione di numerazione civica ai fabbricati prospicienti sull'area stessa.
3. Per dehors stagionale si intende la struttura, le cui caratteristiche sono stabilite all'allegato tecnico, posta sul suolo pubblico (ovvero privato gravato o non gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare.
4. Per dehors continuativo si intende la struttura, le cui caratteristiche sono stabilite nell'allegato tecnico, posta su suolo pubblico (ovvero privato gravato o non gravato da servitù di uso pubblico) per un periodo complessivo non superiore a cinque anni a far data dalla data di rilascio della autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE

1. Gli elementi dei dehors di cui al precedente articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:
 - a. arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a metri due)
 - b. elementi complementari di copertura e riparo di cui all'allegato tecnico;
 - c. elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe ad irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, corpi illuminanti, di cui all'allegato tecnico;
 - d. elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.
2. L'occupazione di suolo pubblico, determinata dalla collocazione di soli tavolini e relative sedie o sole panche, poste in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehors. E' ammessa unicamente quando la larghezza del marciapiede consente il posizionamento degli stessi senza

recare intralcio al passaggio pedonale: deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50. E' comunque soggetta al pagamento del canone e/o tributo che sarà stabilito dall'amministrazione. Tale tipo di occupazione, realizzabile esclusivamente negli spazi annessi a locali di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, necessita di apposita autorizzazione da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Il rilascio di tale autorizzazione avverrà previa verifica della sussistenza delle condizioni in materia viabile da parte del Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 4 - UBICAZIONE E DIMENSIONI

1. I dehors devono essere installati garantendo la maggiore attiguità possibile all'esercizio.
2. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi e' necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli. Non e' consentito installare dehors o parti di esso se collocati su sede stradale soggetta a divieto di sosta o alla fermata di mezzi di trasporto pubblici. Non e' consentito installare dehors o parti di esso a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, se non previa autorizzazione della Sovraintendenza. I dehors non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune.
3. Non e' consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada. In particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a cinque metri. La distanza va misurata dal filo del marciapiede qualora esistente. In nessun caso deve essere ostacolata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Corpo di Polizia Municipale.
4. Deve essere lasciato uno spazio libero, per i flussi pedonali, di almeno metri 1,50; tale spazio deve essere lasciato sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica. Fa eccezione il caso in cui il marciapiede risulti di dimensione inferiore a metri 1,50 nel qual caso deve essere lasciato libero l'intero marciapiede.
5. L'occupazione dello spazio pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) mediante dehors non può estendersi oltre la proiezione dell'esercizio cui è annesso; dovrà, comunque, essere garantito un passaggio di mt. 1,5 all'interno dell'area occupata.
6. I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.
7. La superficie complessiva del dehors, per come delimitato al punto successivo, non potrà eccedere il 100% della superficie commerciale aperta al pubblico dell'attività cui è annesso. E', comunque, ammessa una superficie minima di 25 mq, nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni di cui ai punti precedenti. Potrà essere concesso un aumento fino al 20% di superficie massima del dehors, nel caso di presentazione di progetto unitario da parte di due o più esercenti con attività contigue. Dovrà, altresì, essere rispettato l'allineamento tra i dehors. Premialità e specifiche deroghe inerenti l'allineamento e la superficie massima del dehors potranno essere autorizzate solo previo parere della Commissione Urbanistica Comunale.
8. Elementi e strutture che compongono o delimitano i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, devono coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

9. Negli spazi porticati è ammessa l'installazione di elementi dei dehors, con esclusione degli elementi di copertura e riparo (per come definiti all'art. 3 c.1 lett.b) e di qualsiasi tipo di chiusura con elementi verticali tra le colonne.

10. Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche delle insegne di esercizio.

11. Per i dehors posti su spazio privato, non gravato da servitù di uso pubblico, non operano le limitazioni in ordine alla superficie massima.

ARTICOLO 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DEL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE DI DEHORS

1. Il titolare di un pubblico esercizio o di un laboratorio artigianale di prodotti destinati al consumo diretto che intenda collocare un dehors stagionale o continuativo su suolo pubblico (o privato gravato da servitù di uso pubblico) deve ottenere la preventiva autorizzazione.

2. Tale autorizzazione e' rilasciata dal SUAP, previo parere del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Urbanistica, sentita la Commissione Urbanistica Comunale.

3. Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui ai commi 1 e 2, il titolare del pubblico esercizio deve presentare formale istanza in bollo, secondo l'allegato modello, almeno 60 giorni prima di quello previsto per l'installazione del dehors. La domanda deve essere indirizzata al SUAP. I termini del procedimento per il rilascio della autorizzazione sono stabiliti in 60 giorni.

4. Le domande di cui al comma 3 dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. planimetrie in tre copie, in scala 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione dell'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessiti di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate di mezzi pubblici, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. Devono, inoltre, essere presentate altrettante copie di planimetrie, piante, prospetti e sezioni, in scala 1:50 o opportunamente ingranditi, in cui siano indicate le caratteristiche della struttura proposta e, ove previsto, i differenti allestimenti estivo ed invernale. Nei predetti elaborati grafici devono essere rappresentati la distribuzione degli arredi ed i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
- b. relazione tecnica;
- c. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo, sempre in tre copie;
- d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia;
- e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- f. fotomontaggio, ovvero schizzi prospettici, che consentano di valutare il corretto inserimento del dehors nel contesto ambientale circostante;
- g. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- h. nel caso il dehors sia installato su suolo privato, atti o documenti che dimostrino se la proprietà sia gravata o meno da uso pubblico. Si intenderà, comunque, gravato da uso pubblico qualsiasi spazio in cui sussista almeno una delle condizioni elencate al comma 2 dell'art. 2;

i. dichiarazione sostitutiva in merito all'impatto acustico.

5. Il progetto relativo alla collocazione del dehors sarà sottoposto a parere del Comando Polizia Municipale e dell'Ufficio Urbanistica, sentita la Commissione Urbanistica Comunale. Dell'avvenuta domanda di occupazione suolo con dehors, il SUAP deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale e all'ufficio Urbanistica, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Tali servizi dovranno comunicare, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il parere di competenza.

6. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale e' rilasciata per un periodo complessivo non superiore a 270 giorni nell'arco dell'anno solare, così come disposto all'articolo 2 ed e' soggetta a proroga e rinnovo con le modalità riportate agli articoli 6 e 7. Sull'atto di autorizzazione e' prescritto l'obbligo di presentare all'ufficio Urbanistica, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione, in duplice copia, a firma di un tecnico abilitato sulla conformità dell'opera realizzata al progetto approvato; l'ufficio Urbanistica ne trasmetterà una copia al Comando Polizia Municipale ed entrambi gli uffici effettueranno verifiche a campione.

7. La autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con dehors continuativo si intende rilasciata per cinque anni, dalla data del rilascio della autorizzazione stessa, purché il titolare dell'esercizio a cui è annesso il dehors presenti annualmente e con le modalità di cui al successivo art. 7 una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo e permangano i requisiti e le condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento.

8. Il provvedimento autorizzativo, sottoscritto dal Dirigente del SUAP, viene trasmesso all'Ufficio Tributi che provvederà alla materiale consegna dello stesso, previa acquisizione della quietanza o della ricevuta dimostrante l'avvenuto pagamento del canone o tributo dovuto. Dell'avvenuto rilascio della autorizzazione, l'Ufficio Tributi deve darne comunicazione all'Ufficio Urbanistica, al Corpo di Polizia Municipale e al SUAP.

9. Le eventuali modifiche al dehors, che non comportino sostanziali cambiamenti del progetto autorizzato, possono essere consentite dal SUAP, a seguito di semplice domanda da parte del titolare dell'autorizzazione.

10. Nel caso in cui il dehors sia collocato su suolo privato non gravato da servitù di uso pubblico, dovrà prodursi istanza per l'installazione della struttura e documentazione analoga a quella elencata al comma 4 (ad esclusione delle ricevute di canoni e/o tributi relativi all'occupazione di suolo pubblico).

ARTICOLO 6 - PROROGA DEHORS STAGIONALI

1. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (o di suolo privato gravato da servitù di uso pubblico) con dehors stagionale può essere prorogata previa presentazione, prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, di istanza in bollo al SUAP. La durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 270 giorni nell'arco dell'anno solare. Potrà essere rilasciata una sola proroga.

ARTICOLO 7 - RINNOVO DEHORS STAGIONALI

1. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors stagionale può essere rinnovata, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza in materia di viabilità, e non può comunque essere soggetta a più di cinque rinnovi annui consecutivi, indipendentemente dalla durata

degli stessi, a partire dalla prima domanda presentata ai sensi del presente regolamento; dopo la scadenza del quinto rinnovo, dovrà essere presentata una nuova domanda, così come definito all'art. 5.

2. In occasione di rinnovo della autorizzazione di occupazione suolo pubblico con dehors stagionale, il titolare dell'esercizio dovrà presentare al SUAP formale istanza in bollo, almeno 30 giorni prima della scadenza della autorizzazione, contenente la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente autorizzato, allegando la documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi comunali inerenti il dehors, riferiti all'anno precedente e la dichiarazione che nulla è variato rispetto al nulla osta di cui al punto f) del comma 4 dell'articolo 5. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dall'ufficio preposto al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla autorizzazione per farne parte integrante. Costituisce comunque causa di diniego per il rilascio della autorizzazione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti. I termini del procedimento per il rinnovo della autorizzazione sono stabiliti in 30 giorni.

3. Dell'avvenuta domanda di rinnovo della autorizzazione il SUAP deve darne comunicazione al Corpo di Polizia Municipale e all'Ufficio Urbanistica, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda. Tali servizi dovranno comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della domanda, eventuali variazioni rispetto al parere espresso in occasione del rilascio dell'autorizzazione. Si ritiene acquisito l'assenso del servizio che non comunichi al SUAP il proprio motivato dissenso entro tale termine. Per il rilascio della proroga è prevista la procedura di cui al comma 8 dell'art. 5.

4. Il titolare dell'esercizio che, pur avendo ottenuto la autorizzazione, non abbia potuto installare dehors per motivi di interesse pubblico, potrà presentare per l'anno successivo domanda di rinnovo.

ARTICOLO 8 - ATTIVITA'

1. Il dehors non deve essere adibito ad uso improprio, l'area occupata e' destinata all'attività di somministrazione e/o consumo di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9 - ORARIO

1. Il dehors osserva l'orario di apertura dell'esercizio a cui e' annesso.
2. L'orario di cui al comma 1 può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 10 - REVOCA E SOSPENSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO, LAVORI NELL'AREA O NEL SOTTOSUOLO DELL'AREA OCCUPATA DA DEHORS

1. Per motivi di interesse pubblico la autorizzazione di occupazione del suolo pubblico con dehors e' revocata con provvedimento motivato del soggetto preposto al rilascio della autorizzazione che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 5 giorni di preavviso.

2. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico e' sospesa con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile preposto al rilascio del provvedimento autorizzativo provvede a comunicare al titolare dell'autorizzazione la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della autorizzazione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso.
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento e' autorizzato a rimuovere le strutture.

I costi saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. Nel caso di revoca o sospensione della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico e' previsto il rimborso del canone versato anticipatamente. Tale rimborso potrà essere riconosciuto, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, in detrazione al canone degli anni successivi.

4. In caso di revoca, il Responsabile del SUAP deve darne comunicazione al Settore Tributi, al Corpo di Polizia Municipale e all'ufficio Urbanistica.

ARTICOLO 11 - DANNI ARRECATI

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al titolare dell'autorizzazione le spese sostenute, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 12 - MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DELL'AREA OCCUPATA

1. E' fatto obbligo mantenere lo spazio pubblico dato in autorizzazione in perfetto stato igienico-sanitario, di nettezza, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni tecnico estetiche con cui e' stato autorizzato.

2. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali, non possono essere aggiunti teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, comunque altri oggetti non autorizzati.

3. La autorizzazione di occupazione di suolo pubblico con dehors non costituisce autorizzazione ad effettuare interventi sull'area verde occupata o potatura delle alberature esistenti.

4. Lo spazio di ristoro all'aperto deve essere opportunamente dotato di cestelli per il contenimento dei rifiuti, da prevedere nel progetto.
5. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuove autorizzazioni.
6. Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 articolo 3 dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, ovvero custoditi, all'interno dell'area occupata, mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del presente Regolamento, nonché la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca della autorizzazione. Nel caso gli elementi componenti il dehors non vengano ritirati allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto, dovrà essere assicurata la sorveglianza al fine di garantire la sicurezza e l'igiene ambientale previste dalla normativa vigente.
Ombrelloni e tende avvolgibili a copertura dei dehors dovranno essere chiusi o riavvolti in caso di vento e chiusi o riavvolti, ovvero rimossi, durante la notte.
7. In occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno, pena la revoca della autorizzazione.
8. Allo scadere del termine della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio e' tenuto a rimuovere dal suolo pubblico medesimo ogni singolo elemento del dehors.

ARTICOLO 13 - SANZIONI E MISURE RIPRISTINATORIE

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento vigente in materia di tasse e tributi, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro (così come previsto dall'art. 7bis del Dlgs 267/2000); inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi, con spese a carico del titolare dell'autorizzazione.
2. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta autorizzazione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale cui il dehors e' funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 5 giorni dalla contestazione.
3. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 5 giorni, e trasmettere la corrispondente segnalazione al SUAP. Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il SUAP emette un atto di diffida che intima la rimozione delle strutture abusivamente installate entro cinque giorni. Qualora il gestore dell'esercizio cui il dehors e' annesso non provveda, nei termini fissati, al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura e' annessa. Inoltre, l'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione per l'anno successivo.

4. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo e' dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

ARTICOLO 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE

1. I provvedimenti dei commi successivi sono applicati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

2. La autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato. A tal fine si precisa che la rappresentazione di progetto degli arredi è finalizzata alla verifica degli ingombri. In fase di esercizio gli arredi potranno essere collocati in modo diverso o in numero inferiore purché all'interno dell'area di occupazione di suolo pubblico concessa, rispettando eventuali percorsi o uscite di sicurezza;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro, alla nettezza e/o pericolo per le persone e/o le cose e/o vengano meno le condizioni igienico-sanitarie;
- d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico estetica posseduti al momento del rilascio della autorizzazione;
- e. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione

3. La autorizzazione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo di cui al punto a) comma 1 dell' articolo 3 non vengano ritirati e custoditi con le modalità previste nell'articolo 12;
- b. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
- c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area adibita a dehors per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fatto salvo il periodo di godimento delle ferie;
- d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere precedenti del comma 2;
- e. nel caso di mancato invio della comunicazione di cui al comma 7 dell'art. 5 per i dehors continuativi.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono adottati dal Responsabile del SUAP, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

5. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 sono accertati dal Corpo Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni al SUAP per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone relativo all'occupazione con dehors annesso ad esercizio pubblico e' commisurato alla superficie totale dell'area nella quale il titolare dell'autorizzazione e' autorizzato a collocare gli elementi descritti al comma 1 dell'articolo 3.
2. Le modalita' e i termini del pagamento del canone sono riportati nel vigente Regolamento in materia di tasse e tributi .
3. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali, nonché della sanzione amministrativa prevista dal vigente Regolamento in materia di tasse e tributi .

ARTICOLO 16 - DEROGHE

1. E' possibile, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, adottare, previo parere dei settori competenti, deroghe per eventi temporanei a quanto previsto dal presente Regolamento relativamente:
 - a) agli elementi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a), b), c);
 - b) alla collocazione del dehors su parte di strada destinata alla sosta di veicoli ovvero al di là di strade adibite al transito dei veicoli in casi in cui la viabilità risulti secondaria o marginale (in particolare nella fattispecie di piazze, giardini, ampi spazi pedonali, vie cieche).Le richieste di deroga devono essere presentate all'unita' preposta al rilascio della autorizzazione, che le trasmetterà ai settori competenti per la materia oggetto di deroga. La deroga sarà consentita solo previo parere favorevole di tutti i settori coinvolti.

ARTICOLO 17 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per le occupazione con dehors di suolo pubblico (ovvero privato con servitù di uso pubblico), già in essere, l'adeguamento alle disposizioni contenute nel presente regolamento dovrà avvenire entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, previa presentazione della documentazione tecnica di cui al comma 4 dell'art. 5. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore ed ancora pendenti saranno definite sulla base del presente regolamento.
2. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il SUAP procederà ai sensi nell'art. 13.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa riferimento al Decreto Legislativo 285/1992 e ss.mm.ii., al vigente Regolamento in materia di tasse e tributi per l'occupazione di Suolo Pubblico ed al Regolamento di Polizia Urbana.

ARTICOLO 18 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa.
 2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con esso.
-

ALLEGATO TECNICO

TITOLO 1 - DEFINIZIONE

Il presente Allegato Tecnico costituisce parte integrante del Regolamento sull'occupazione del suolo pubblico mediante l'allestimento di dehors stagionali e continuativi, di seguito denominato Regolamento.

TITOLO 2 - CRITERI DI REALIZZAZIONE E MATERIALI

L'articolo 3 comma 1 del Regolamento recita:

“Gli elementi del dehors di cui al primo comma dell'articolo 2 sono classificati come di seguito indicato:

- a. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e panche (di lunghezza non superiore a m.2);
- b. Elementi complementari di copertura e riparo;
- c. Elementi accessori: elementi di delimitazione, pedane, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta rifiuti, corpi illuminanti;
- d. Elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande installati nel rispetto e con i limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria”

3.a Arredi di base (Art. 3 comma 1.a)

Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi disposti al fine di consentire momenti di relax all'aperto consumando quanto i pubblici esercizi possono offrire.

Occorre, pertanto, che nel progetto vengano puntualmente illustrate le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

In particolare, nel caso di componenti di tipo seriale, l'illustrazione può avvenire attraverso ogni elemento utile alla identificazione delle caratteristiche formali, costruttive e cromatiche dei manufatti quali, ad esempio, riproduzioni fotografiche e copie di estratti di cataloghi. Nel caso di componenti appositamente progettati, la documentazione di progetto deve contenere tutte le indicazioni utili per una loro adeguata valutazione tecnico formale.

I materiali dovranno essere atossici, resistenti agli agenti atmosferici, riportanti il marchio C E e armonizzati al contesto circostante.

3.b Elementi di copertura e riparo (Art. 3 comma 1.b)

Le modalità di copertura e di protezione degli spazi adibiti a dehors costituiscono gli elementi di maggior impatto visivo e pertanto sono oggetto di particolare attenzione dal punto di vista tecnico ambientale.

Dunque, non tutte le tipologie di copertura e di riparo esistenti sul mercato sono ritenute idonee alla collocazione nel territorio cittadino; in particolare:

- sono ammissibili le coperture in tessuto o in materiale trasparente (tipo vetro o plexiglas);
- coperture diverse da quelle sopra elencate saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Urbanistica e dovranno essere realizzate nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali;
- ad esclusione delle tende, non sono ammissibili le coperture a falda agganciate alla muratura.

Le coperture in tessuto dovranno essere di tela chiara naturale non lucida, ignifughe, riportanti il marchio C E, resistenti alle intemperie.

3.c. Sistemi di delimitazione (Art. 3 comma 1.c)

3.c.1. Delimitazione perimetrale

L'area di suolo pubblico occupata da un dehors deve generalmente risultare chiaramente delimitata, salvo diverse indicazioni determinate da esigenze di inserimento ambientale nei siti caratterizzati da forte valenza monumentale o ambientale quali vie e piazze pedonali, parchi e giardini.

Nelle aree a forte valenza monumentale e nelle aree pedonali la delimitazione perimetrale non dovrà generalmente essere collocata. Potranno essere accettate soluzioni non invasive di volta in volta valutate a seconda delle caratteristiche dell'ambiente.

La delimitazione, continua o meno, ma comunque tale da indicare i limiti dell'occupazione del suolo pubblico, può essere realizzata con modalità e materiali che sono di volta in volta determinati in funzione del sito, ed e' oggetto di specifica progettazione e verifica. In ogni caso gli elaborati progettuali devono chiaramente indicare la superficie complessiva che si intende occupare, all'interno della quale deve essere precisata l'area utile e quella interessata dalla collocazione delle eventuali delimitazioni.

Non e' ammessa la presenza di una doppia tipologia di delimitazione e deve, comunque, essere garantito un passaggio di mt. 1,5 all'interno dell'area occupata.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati dall'Amministrazione Comunale quali panchine, fioriere, cestini, paracarri, ... non possono essere compresi nell'area destinata a dehors.

Essendo questi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza e' necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

Il dehors costituisce un momento di gradevole relax. Per garantire che tale obiettivo emerga chiaramente si ricorda la notevole importanza della collocazione e della manutenzione del verde.

Le essenze devono essere attentamente individuate e correttamente accudite al fine di ottenere lo scopo indicato.

3.c.1.1. Delimitazione discontinua:

La delimitazione discontinua e' costituita da vasi, fioriere o contenitori in terracotta o legno, in posizione non accostata ma comunque predefinita a livello progettuale. La funzione degli elementi di delimitazione e' quella di semplice indicazione dei limiti dell'area occupata dal dehors.

La distanza di detti elementi potrà essere organizzata con scansione simmetrica e non, ma tale da garantire la maggior trasparenza possibile. Per ogni tipo di contenitore devono essere precisati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno naturale chiaro o rustico), il colore. L'altezza massima di vasi o fioriere e delle piante in essi contenute non potrà superare 160 cm

3.c.1.2. Delimitazione continua:

La delimitazione continua può essere costituita da ringhiere a giorno (h.max.90cm) o cordoni soprattutto nelle situazioni che presentano una minima disponibilità di spazio.

Nel progetto devono essere indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale (da escludere il legno chiaro naturale) ed il colore.

La presenza di verde, anche se ridotta, deve essere prevista nel progetto. Nel caso in cui il dehors sia appoggiato su di una pedana rialzata la delimitazione deve essere prevista in modo tale da nascondere la vista laterale eliminando vuoti o discontinuità. Nel caso in cui il dehors sia in prossimità di incrocio o passo carraio la delimitazione deve essere prevista di altezza tale da non creare ostacolo alla visibilità

3.c.1.3. Delimitazione continua per la protezione dalle intemperie:

Soprattutto per le collocazioni di dehors con carattere di permanenza continuativa, le delimitazioni possono essere integrate da pannelli di materiale trasparente ed anti infortunio (h. max 160 cm.). La delimitazione con pannelli trasparenti sul lato del dehors fronte esercizio si potrà sviluppare per una lunghezza non superiore ad 1/3 del prospetto frontale dell'esercizio stesso.

Nel progetto devono essere indicati il materiale e le dimensioni dei pannelli, la tipologia ed il colore dei sostegni e la posizione riferita alla dotazione di verde.

3.c.2. Delimitazione orizzontale

La superficie di calpestio dell'area dehors costituisce la delimitazione orizzontale di base della struttura di ristoro che necessita di un'opportuna attenzione.

La superficie della porzione di suolo pubblico occupata da un dehors può risultare costituita da: sedime asfaltato, lastricato in basoli di pietra o pavimentato in materiale lapideo a pezzatura minuta; può risultare semplicemente trattato in terra battuta, misto o meno a ghiaia, oppure con trattamenti superficiali particolari.

Soprattutto in queste ultime situazioni, la realizzazione di un dehors può comportare la volontà di provvedere ad un trattamento del piano di calpestio sia per necessità funzionali (dislivelli, discontinuità ...) che per esigenze estetiche.

I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili.

Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo, deve risultare coerente con quanto segue:

- nelle vie e nei marciapiedi con pavimentazioni lapidee, il suolo deve essere lasciato in vista. Si ammette la collocazione di pedane semplicemente su pavimentazioni lapidee esclusivamente al di fuori del centro storico e solo in presenza di protezioni laterali antivento, al fine di evitare perforazioni del materiale lapideo. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni elementi di arredo.

In particolare, possono essere previste specifiche protezioni coordinate con la pavimentazione lapidea per evitare il danneggiamento degli arredi di base causati dalle discontinuità della pavimentazione stessa, con esclusione di moquettes, stuoie e protezioni in gomma o linoleum;

- nei giardini ed in qualunque situazione con presenza di alberi il suolo deve essere generalmente lasciato in vista. Eventuali discontinuità possono essere colmate con opportuni elementi di arredo;

- in presenza di sensibili discontinuità o dislivelli può essere ammessa la realizzazione di una pedana le cui caratteristiche devono risultare descritte nel progetto per verificarne la coerenza con il sito.

In particolare negli ambiti storici risultano poco coerenti le pedane a superficie metallica. Per le pedane rialzate devono essere studiati accorgimenti atti ad occultare la vista laterale delle pedane mediante un uso opportuno delle delimitazioni o dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime stradale. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata. E' comunque vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione. Per le pedane rialzate oltre i 20 cm dovranno essere usate delimitazioni perimetrali.

3.d. Elementi ed attrezzature (Art. 3 comma 1.d)

Eventuali elementi ed attrezzature per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, installati nel rispetto e nei limiti posti dalla vigente normativa igienico-sanitaria, devono essere descritti nella relazione tecnica e chiaramente indicati nella planimetria di progetto.

MODELLO DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al SUAP
Comune di Rende

Il Sottoscritto _____ nato a _____ il _____ in qualità di titolare dell'attività _____ con sede in _____ P.I. _____

CHIEDE

l'autorizzazione ad installare un

- dehors stagionale per _____ giorni
- dehors continuativo

che occupa mq _____ nei pressi della propria attività, per come meglio definito negli elaborati grafici allegati.

A tal proposito, consapevole delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.:

1. di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____ al n° _____;
2. di essere autorizzato a somministrare al pubblico elementi o bevande con _____;
3. di essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti _____;
4. che la superficie commerciale aperta al pubblico della propria attività è pari a mq _____;
5. che gli impianti elettrici e/o gas da instare nel dehors saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti (se ricorre);
6. che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande che saranno installati nel dehors saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e che sarà acquisito il previsto nulla-osta igienico sanitario; (se ricorre)
7. di avere a disposizione adeguata area nella quale ricoverare gli arredi mobili, così come previsto all'articolo 12, comma 6 del Regolamento sui Dehors;
8. di avere la disponibilità di servizi igienici adeguati;
9. che saranno usati, per gli arredi di base e per gli elementi di copertura, solo materiali ignifughi, atossici, riportanti il marchio C E, resistenti alle intemperie;
10. che saranno usati vetri antinfortunistici (se ricorre)

Allega alla presente richiesta:

- a. planimetrie in tre copie in scala 1:200 e in scala 1:50;
- b. relazione tecnica;
- c. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo;
- d. fotografie a colori del luogo dove il dehors dovrà essere inserito, in triplice copia;
- e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- f. fotomontaggio, ovvero schizzi prospettici, che dimostrino l'inserimento del dehors nel contesto ambientale circostante;
- g. versamenti dei canoni e dei tributi comunali inerenti il dehors, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
- h. atti o documenti che dimostrino se la proprietà sia gravata o meno da uso pubblico, nel caso il dehors sia installato su suolo privato;
- i. dichiarazione sostitutiva in merito all'impatto acustico.